



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Tecnico

Servizio: Ambiente

Determinazione n. 460 del 05/12/2017

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER LA COLLOCAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE WIRELESS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'interesse dell'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda al superamento del *digital-divide* nelle aree del territorio ove sussiste carenza di servizi in banda larga e ultra larga proposti ai cittadini;

Considerato che a seguito del sisma del maggio 2012 per far fronte alle esigenze dell'evento e per garantire connessione sul territorio comunale, gli impianti per la fornitura del servizio di alcuni operatori economici, sono stati ospitati su proprietà comunale;

Valutato opportuno procedere alla regolarizzazione delle situazioni esistenti, in considerazione del venir meno della contingenza emergenziale e fornire in futuro l'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione anche con altri operatori eventualmente interessati;

Vista la richiesta di formalizzazione ospitalità di impianto tecnologico per la fornitura e distribuzione di servizi di pubblica comunicazione su struttura di proprietà Comunale, presentata dalla ditta Stel Srl in data 29/03/2017 e assunta al prot. n. 4503 del Comune di Vigarano Mainarda in data 30/03/2017;

Considerato che sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene necessario formalizzare il rapporto con la ditta Stel Srl attraverso la sottoscrizione di una convenzione in linea con le tariffe di mercato;

Considerato che le Parti, di comune accordo, hanno convenuto un canone di concessione di Euro 1.800,00 annui;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 23.11.2017, con la quale si demanda all'Ufficio competente, l'emanazione degli atti gestionali necessari alla regolarizzazione delle situazioni esistenti e alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e gli operatori economici individuati al fine di formalizzare l'ospitalità, su struttura comunale, di impianto per la fornitura e distribuzione di servizi in banda larga;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

Richiamata la Deliberazione N. 132 del 22/12/2016 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017;

Viste le vigenti disposizioni in materia;


PROPONE

1. di approvare l'allegato schema di contratto di convenzione, da stipulare tra questa Amministrazione Comunale e la società Stel Srl e di procedere alla sottoscrizione dello stesso;
2. di quantificare in Euro 1.800,00 il canone di concessione per l'ospitalità, su struttura comunale, di impianto, di proprietà della società Stel Srl, per la fornitura e distribuzione di servizi in banda larga;

Li, 05 dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Gabatèl Sandro)



IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente suestesa e ritenutala meritevole di approvazione;


DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Li, 05 dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Arch. Elena Melloni)



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

Rep. n. _____

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
PER LA COLLOCAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE WIRELESS**

Con la presente scrittura privata redatta in tre (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

tra

il **Comune di Vigarano Mainarda**, con sede a Vigarano Mainarda in via Municipio n. 1, P.IVA 00289820383 - di seguito, per brevità, "Comune", rappresentata, ai sensi dell'art.107 – comma 3 –D.lgs n. 267/2000, dall'Arch. Melloni Elena, nata a Cento il 22/01/1978 in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, domiciliata per la carica presso il Comune di Vigarano Mainarda, la quale interviene nel presente atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito indicato come "Concedente"

e

Stel S.r.l., con sede legale in via Toscanini n. 33, 44124 Ferrara, codice fiscale e partita IVA n. 01177820386, in persona dell'Amministratore Unico sig. Negri Stefano, nato il 27/10/1955, all'uopo munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede della società, in seguito indicata come "Concessionaria", quando congiuntamente indicate come "le Parti"

Premesso che

- che in data 06/06/2012, il Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda ha autorizzato Stel Srl alla collocazione di apparati di telecomunicazione wireless presso la torre faro del campo sportivo di Vigarano Mainarda in via Ariosto, identificato presso il NCT del Comune di Vigarano Mainarda al foglio 29 particella 1271, per lo sviluppo di servizi a banda larga e dei servizi ICT con tecnologia Hiperlan;

- che il Comune di Vigarano Mainarda e Stel Srl, di comune accordo, intendono rinegoziare il rapporto e pertanto la presente convenzione annulla e sostituisce l'autorizzazione Sindacale del 06/06/2012 di cui in premessa;

- che con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare lo schema contrattuale;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, concordano ed approvano quanto segue:

CONVENGONO E STIPULANO

ART.1- PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Vigarano Mainarda, nella sua qualità di proprietario, concede in uso a Stel

L'infrastruttura concessa in uso viene utilizzata per l'installazione e il mantenimento di apparati per la diffusione della connettività in banda larga basata su tecnologia Hiperlan, di proprietà di Stel S.r.l., secondo quanto meglio specificato al successivo art. 4.

Il Comune garantisce a Stel S.r.l. l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all'area concessa in uso, da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Il Comune conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto proprietario e che non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte dei soggetti utilizzatori, i quali pertanto restano manlevati da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa in uso.

ART. 3 - DURATA

La concessione in uso avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le parti convengono che, alla scadenza del periodo sopraindicato, il contratto potrà essere rinnovato per periodi di 3 (tre) anni esclusivamente con deliberazione del Comune di Vigarano Mainarda, essendo escluso il tacito rinnovo.

ART. 4 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Concedente prende atto che l'area concessa è già utilizzata dalla Concessionaria per un'infrastruttura, comprensiva di tutte le necessarie strutture, cavi di alimentazione, antenne ed apparecchiature per la connettività a banda larga (nel seguito «l'impianto»).

La Concessionaria avrà in qualunque momento libero accesso all'area dell'impianto e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), che ritenga opportune, previa acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dalla legge.

La straordinaria manutenzione che comporti l'utilizzo di autogrù e altri mezzi speciali dovrà essere oggetto di comunicazione e concordata con il concedente.

Eventuale ampliamento dell'impianto che comporti una maggiore superficie di utilizzo, in corso di validità della presente convenzione, dovrà essere oggetto di specifica integrazione al presente contratto.

La Concedente autorizza la Concessionaria al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio, sugli spazi o porzioni concessi.

Resta salva la facoltà del concedente, con preavviso al concessionario di almeno 90 giorni, di richiedere lo smontaggio temporaneo degli impianti per effettuare quei lavori di manutenzione straordinaria all'infrastruttura che si rendano eventualmente necessari in corso di validità della presente convenzione, unicamente in caso di comprovata necessità tale da rendere giustificata l'interruzione del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche fornito dalla Concessionaria, ed ove non sia possibile procedere altrimenti alla manutenzione senza lo smontaggio della infrastruttura. In tal caso il canone annuo subirà una decurtazione di importo proporzionale ai giorni di sospensione non goduti dal concessionario.

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

La Concessionaria dichiara che l'impianto è stato realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge.

Al termine della concessione, a richiesta della Concedente, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell'immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.

La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, all'installazione di autonoma utenza elettrica per l'alimentazione dell'impianto e allo spostamento del quadro apparati Stel fuori dal locale palestra/deposito del campo sportivo, concordando idonea collocazione con il Concedente.

Tutti i costi di alimentazione e manutenzione sono a carico dei soggetti utilizzatori di cui sopra ed il Comune non è responsabile per la custodia dell'area ed impianto.

ART. 5 CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in **Euro 1.800,00** (Euro milleottocento/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di **Euro 900,00** (Euro novecento/00), ciascuna, da pagarsi con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., filiale di Vigarano Mainarda – Codice IBAN IT 71 U06115 67350 000000422727, BIC e SWIFT

segnale, in assenza di ostacoli che ne impediscano il collegamento . Sono escluse le eventuali infrastrutture che rimangono a carico del Comune (pali, tralicci etc.)

Il canone è da intendersi omnicomprendivo sia delle aree concesse per l'impianto sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento dello stesso.

A partire dal secondo anno di concessione, il canone predetto sarà aggiornato annualmente ed automaticamente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone decorre dalla data di stipula del presente atto. La prima rata del canone sarà versata entro 20 giorni dalla data di stipula della presente concessione. La seconda rata di € 900,00 verrà pagata entro 6 mesi dalla data di stipula del presente atto.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai trenta giorni (30 giorni) dalla scadenza del pagamento per ogni rata, sono dovuti gli interessi di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso, il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, soltanto dopo che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del predetto termine con espressa diffida ad adempiere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 6 CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI

6.1 La Concessionaria consente che il Comune possa recedere anticipatamente dal contratto, a seguito di gravi e giustificati motivi, con preavviso di 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la società concessionaria avrà diritto alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte al Comune per l'utilizzo dell'area per il periodo non goduto.

6.2 La presente concessione non può essere ceduta a terzi.

6.3 E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto.

6.4 La convenzione resterà valida anche in caso di modifiche societarie della Concessionaria.

ART. 7 ASSICURAZIONE

La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'area e solleva il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni a lei imputabili che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'area e dell'impianto

da parte della stessa.

La Concessionaria si assume ogni responsabilità in ordine ad ogni eventuale danno a persone e/o cose che si dovesse verificare a seguito dell'attività da essa svolta nell'area concessa in uso e dell'esecuzione delle relative opere, garantendo la copertura assicurativa per danni a terzi.

La Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza a garanzia dell'attività svolta che garantisce il ramo "Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti". La Concessionaria si impegna a mantenere in vigore detta polizza per tutta la durata del presente contratto e a consegnare dichiarazione e/o certificato della compagnia.

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento tramite incaricati il buon utilizzo dell'area in oggetto.

ART. 8 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione la Concessionaria è obbligata a versare entro 20 giorni dalla stipula della stessa una cauzione definitiva mediante versamento di Euro 1.000,00 su conto intestato alla tesoreria del Comune di Vigarano Mainarda, IBAN_____.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l'Amministrazione procederà alla sua escussione, anche parziale.

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza della convenzione sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ART: 9 Controversie arbitrato irrituale e Foro competente

Le parti convengono sulla necessità di risolvere eventuali controversie relative al presente contratto con spirito di amichevole composizione. Nel caso ciò non fosse possibile, le medesime controversie saranno devolute alla competenza del Tribunale Civile di Ferrara, oppure, per questioni relative alla legittimità degli atti, al TAR di Bologna.

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara.

ART. 10 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Tutte le spese conseguenti ed inerenti la registrazione della concessione sono a carico della Concessionaria. Tali somme saranno versate dalla Concessionaria in sede di stipula del presente atto al Comune, il quale provvederà poi alla sua registrazione.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:

Il Comune: via Municipio, n. 1 – 44049 Comune di Vigarano Mainarda (FE)

Stel S.r.l.: via Toscanini n. 33, 44124 Ferrara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi

17 10 2022

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

45012

Addi _____

Il Capo Settore

IL CAPO UFFICIO TECNICO

- Arch. Elena Melloni -

